

Allegato "C" al repertorio n. 69294/29148

"S T A T U T O"

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE

È costituita con sede legale in Torino (TO), piazza Castello n.215, l'Associazione, senza fini di lucro ed avente struttura democratica, denominata

"FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO ETS"

in breve denominabile anche "Filarmonica TRT ETS";

L'uso della denominazione "TEATRO REGIO DI TORINO" è stato consentito dalla "FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO" con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2003.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo che potrà anche istituire sedi operative.

ARTICOLO 2 - SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione si prefigge, senza fini di lucro, di organizzare e gestire, in via esclusiva o principale, attività culturali di interesse sociale, con finalità civiche ed educative riconosciute, quali contribuire alla diffusione della cultura musicale - con particolare riferimento alla musica da concerto, alla sperimentazione e alla contaminazione fra diversi generi musicali - e all'istruzione e supporto di giovani dotati di talento musicale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale quali:

1. Organizzare ed eseguire concerti sinfonici orchestrali, da camera, con riproduzioni cinematografiche, pubblici e privati, registrazioni sonore e visive, trasmissioni via web e attraverso qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi esistente o di futura invenzione.

2. Organizzare iniziative, servizi e attività culturali, con particolare riguardo alla formazione (corsi di perfezionamento musicale e master-class) e la ricerca nel campo musicale.

3. Gestire, sviluppare e promuovere forme di produzione e ricerca musicale anche in collaborazione con enti, società, associazioni, istituzioni ed altri operatori musicali;

4. Organizzare e gestire conferenze, convegni, concorsi e altre manifestazioni musicali o connesse all'ambito musicale;

5. Incentivare forme di ricerca musicale, collaborare con istituzioni didattiche al fine di favorire presso il mondo della scuola l'amore per la musica;

6. Svolgere iniziative, servizi e attività culturali collegate con quelle precedenti - quali a titolo esemplificativo acquisire e mantenere materiale e strumenti musicali - purchè coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento .

Le attività di cui sopra sono finalizzate a interessare tutti gli strati sociali e saranno svolte prevalentemente in forma di produzione di servizi da parte degli associati, salva la necessità di utilizzare personale non associato.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di carattere generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti in generale e da eccedenze di bilancio, ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo ovvero la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto

associativo.

ARTICOLO 5 - ENTRATE

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) proventi delle iniziative dell'Associazione;
- b) contribuzioni pubbliche e private, sponsorizzazioni;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- e) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale incluse le sponsorizzazioni e le attività commerciali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Possono essere associati dell'Associazione i professori stabili dell'Orchestra della Fondazione Teatro Regio di Torino.

Può far parte dell'Associazione anche chi, in precedenza, si sia dimesso o sia stato espulso dalla stessa.

L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati i quali hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, il Consiglio Direttivo sottopone la candidatura all'approvazione dell'Assemblea. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

ARTICOLO 8 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il dovere di contribuire con il massimo impegno professionale al raggiungimento degli scopi artistici e sociali dell'Associazione e di attenersi alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento interno, nonché alle decisioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, astenendosi dal nuocere agli interessi dell'Associazione stessa; sono altresì tenuti al pagamento della quota associativa annuale secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato comporta la cessione del proprio diritto d'immagine e di esecuzione a favore dell'Associazione in occasione

della realizzazione di concerti, di registrazioni audio e/o video di concerti, di produzioni discografiche, cinematografiche o video.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I diritti di partecipazione all'Associazione sono intrasmissibili a qualsiasi titolo.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla realizzazione dell'attività artistica dell'Associazione e di utilizzarne tutte le strutture, conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

Gli associati hanno diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e possono liberamente candidarsi ed essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Hanno altresì diritto di presentare all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo proposte da inserire negli ordini del giorno purché sottoscritte da almeno dieci associati.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato viene meno:

- a) per dimissioni volontarie dall'Associazione, che dovranno essere fatte pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo, intendendosi per quant'altro recepito il principio di cui all'articolo 24 Codice Civile;
- b) per cessazione del sottostante rapporto con la Fondazione Teatro Regio di Torino che aveva determinato l'ammissione all'Associazione;
- c) per espulsione possibile, previa contestazione scritta dell'addebito, nei confronti di chi:

1 - si renda responsabile di grave violazione dei propri doveri nei confronti dell'Associazione, ivi compresa la persistente mora nel pagamento della quota associativa, protratta per oltre tre mesi dalla scadenza;

2 - si renda colpevole di un comportamento atto a danneggiare artisticamente, moralmente o materialmente gli associati dell'Associazione o l'Associazione stessa.

Gli associati espulsi per morosità potranno essere riammessi, previo pagamento delle quote non versate.

Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato dall'associato all'Associazione.

ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in

tal senso ai sensi di legge.

Le cariche di consigliere e revisore dei conti sono incompatibili tra loro. Possono essere conferite, anche a non associati, cariche onorarie o di supporto amministrativo e/o artistico.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e ha le seguenti competenze:

- delibera in ordine alle proposte formulate dal Consiglio Direttivo circa le linee guida relative ai programmi dell'attività artistica delegando allo stesso Consiglio Direttivo la loro attuazione;
- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero di componenti il Consiglio;
- solleva dall'incarico i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge o solleva dall'incarico i componenti ed il Presidente dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs 117/2017;
- assegna premi o riconoscimenti;
- delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- delibera in ordine alle domande di ammissione degli Associati;
- approva il regolamento interno e le eventuali modifiche;
- provvede all'espulsione degli associati nei casi previsti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo nel caso di scioglimento dell'Associazione;
- esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera su ogni altro oggetto pertinente all'Associazione, che non sia espressamente devoluto alla competenza del Presidente o del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale e delle linee-guida relative ai programmi. L'Assemblea è convocata inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo, se nominato, ovvero almeno un decimo dei soci; in quest'ultima ipotesi la seduta dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso recapitato a ciascun associato e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato, senza obblighi di forma, purché si possa provare la ricezione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione, deve indicare il luogo, il giorno di prima ed eventuale seconda convocazione, l'ora e l'ordine del giorno della riunione e deve essere reso noto almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione può prevedere una eventuale seconda convocazione per il caso che in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario. Le Assemblee motivate dall'esigenza di deliberare con urgenza sugli argomenti posti all'ordine del giorno, possono essere convocate anche con ventiquattro ore di preavviso e in unica convocazione.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli atti ed i documenti relativi agli affari da trattare in assemblea devono essere messi a disposizione degli associati, presso la sede sociale, almeno il giorno precedente la data di convocazione.

Tutte le riunioni dell'Assemblea saranno presiedute dal Presidente o da un Vice Presidente più anziano di età.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli associati che siano anche componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'associato avente diritto di voto potrà farsi validamente rappresentare – anche ai fini del raggiungimento del quorum di presenze necessario – solo da un altro associato purché non sia titolare di cariche sociali; ogni associato non potrà ricevere più di tre deleghe per ciascuna riunione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

Per gli oggetti relativi a A) ammissione ed espulsione dell'associato; B) modifiche dello statuto e approvazione o modifica del regolamento interno; C) revoca dell'incarico dei componenti del Consiglio direttivo o dell'Organo di controllo; D) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle azioni da intraprendere nei loro confronti, l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti, mentre, in

seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto, a cura della presidenza, apposito verbale – da conservare agli atti – nel quale figurino, tra l'altro, l'ordine del giorno, il numero degli associati presenti ed i voti espressi, in modo da consentire la verifica della validità della deliberazione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente

Il Consiglio Direttivo:

- decide gli investimenti patrimoniali ed individua le entrate destinate ad incremento del patrimonio;
- propone le linee guida relative ai programmi dell'attività artistica da sottoporre all'assemblea;
- provvede all'ordinaria amministrazione dell'Associazione ed alla gestione delle relative attività, in applicazione anche del regolamento interno;
- dà esecuzione alle decisioni dell'assemblea;
- compila il regolamento interno da sottoporre all'assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissa il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno per le convocazioni dell'Assemblea;
- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che abbiano commesso violazioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea in materia di espulsione degli associati;
- sottopone all'Assemblea la necessità di nominare un Manager e/o un Direttore Musicale;
- esercita la facoltà di conferire ad un suo membro compiti tecnici, operativi ed amministrativi e di attribuire funzioni di carattere amministrativo o gestionale anche a persone esterne al Consiglio;
- esercita la facoltà di delegare anche ad associati non consiglieri specifici compiti e atti;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

Il Consiglio Direttivo è formato da membri associati e non associati in numero variabile da cinque a quindici secondo la predeterminazione dell'Assemblea. L'Assemblea, determinato il numero complessivo dei

membri, stabilisce quanti di essi possano essere non associati.

La maggioranza dei membri del Consiglio deve in ogni caso essere composta da persone fisiche associate.

La nomina dei consiglieri, associati e non, spetta all'Assemblea sulla base di una lista alfabetica di candidature formata da nominativi individuati tra gli associati che possono liberamente candidarsi; ogni associato può votare un numero di nominativi fino a concorrenza dei candidati associati da eleggere; risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, fino a concorrenza dei candidati da eleggere.

In caso di parità di voti, se necessario, si procederà a ballottaggio con possibilità per ogni votante di esprimere un numero di voti pari al numero di consiglieri ancora da eleggere e, in caso di ulteriore parità tra i votati, risulterà eletto l'associato con maggiore anzianità di componente stabile dell'Orchestra della Fondazione Teatro Regio di Torino e, in caso di uguale anzianità, il designato dalla sorte.

All'esito della votazione, tenendo conto dei voti riportati da ciascuno in prima votazione, sarà compilata anche la graduatoria dei non eletti, da utilizzare - occorrendo previo eventuale ballottaggio e sorteggio - per le sostituzioni degli amministratori-associati che si rendessero necessarie nel corso del triennio, prima del successivo rinnovo totale del Consiglio Direttivo.

I consiglieri non associati possono essere individuati, nel numero predeterminato dall'Assemblea, fra i membri della direzione artistica della Fondazione Teatro Regio di Torino, fra i soci dell'associazione "Amici della Filarmonica TRT" e fra persone interessate al mondo della musica e della cultura che negli anni precedenti abbiano cooperato in modo significativo per la realizzazione degli scopi istituzionali dell'associazione ovvero si propongano di farlo per il futuro con apposito progetto di sostegno e promozione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli - se presente attingendo alla graduatoria dei non eletti - purchè la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri associati nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino a termine del mandato e nell'ordine del giorno dell'Assemblea più prossima deve essere indicata la nomina in sostituzione del consigliere cessato.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Qualora il Consiglio deliberi un compenso per lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale

Presidente, questo deve essere adottato nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 8 del DLgs. 117/2017.

La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per:

- revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, previa contestazione all'interessato;
- dimissioni;
- decesso;
- sopravvenuta incapacità o incompatibilità;
- cessazione del rapporto di lavoro con la Fondazione Teatro Regio.

È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per più di quattro volte in un anno solare, in assenza di giustificato motivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti, quando questi lo ritengano necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato; in questi ultimi due casi, la riunione dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso recapitato a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato, senza obblighi di forma, purché si possa provare la ricezione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta e deve essere reso noto almeno sette giorni prima della data della riunione e in caso di urgenza con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano d'età o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita l'indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di udire chiaramente lo svolgimento al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, il Presidente Onorario previsto dall'articolo 16 e i membri dell'Organo di controllo, ove nominato.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La votazione avverrà a scrutinio segreto quando ne facciano espressa richiesta almeno tre consiglieri partecipanti alla riunione.

Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE

Il Presidente effettivo dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli:

- a) è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) conferisce, in caso di necessità, procure speciali per determinati atti o categorie di atti;
- c) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi.

Per quanto concerne l'esercizio dei poteri di cui sopra, in caso di assenza o temporanea impossibilità del Presidente effettivo, quest'ultimo è sostituito da un Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Tutti i documenti ed i comunicati dell'Associazione devono essere firmati dal Presidente o da un Vice Presidente o da persona munita degli occorrenti poteri.

ARTICOLO 15 - VICE PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza o temporanea impossibilità, sono esercitate da uno o dall'unico Vice Presidente.

Il Vice o i Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo nel numero massimo di due.

ARTICOLO 16 – PRESIDENTE ONORARIO

Presidente Onorario dell'Associazione è il Sovrintendente pro-tempore della Fondazione "TEATRO REGIO" di Torino.

ARTICOLO 17 – DIRETTORE/COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può rilasciare ad uno o più consiglieri-associati apposita delega per lo svolgimento di compiti esecutivi ed amministrativi anche con rappresentanza dell'associazione.

Il Comitato o Direttore esecutivo ha la responsabilità del rispetto delle norme di legge e della corretta tenuta della contabilità dell'Associazione, cura l'organizzazione e svolge le incombenze necessarie per il compimento dell'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

A) Funzioni

-vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

-può inoltre esercitare , qualora si renda obbligatoria, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

I componenti l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; hanno altresì diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. All'atto di nomina l'Assemblea provvede ad indicare un supplente per il caso in cui un componente cessi dalla carica nel corso del mandato.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti l'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI REVISIONE

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere, anche per l'interpretazione del presente Statuto, il foro competente sarà quello del Tribunale di Torino.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio dell'Associazione è annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con

l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'assemblea con le modalità dell'articolo 12 penultimo comma.

E' causa di scioglimento la riduzione degli associati ad un numero inferiore a dieci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

FIRMATI:

GIUSEPPE LAVAZZA

GIOVANNA IOLI NOTAIO

Il sottoscritto Giovanna Ioli, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "C" all'atto repertorio n. 69294/29148 è conforme all'originale. Lì, Torino, 21 giugno 2022